

Sostituti d'imposta: debutta il nuovo prospetto delle ritenute/ trattenute operate

I sostituti d'imposta che al 31 dicembre 2024 avevano non più di 5 dipendenti devono prestare particolare attenzione alla scadenza del **17 febbraio 2025** (il 16 è domenica), data entro la quale occorre versare le ritenute e trattenute operate sui redditi di lavoro dipendente o autonomo (ovvero assimilati) relative al mese di gennaio 2025, qualora corrispondano esclusivamente queste tipologie di compensi.

Il 17 febbraio rappresenta infatti anche la prima data utile per la trasmissione dei **dati aggiuntivi** con il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE", approvato con il provv. n. 25978/2025.

Si ricorda che nel nuovo modulo vanno indicati:

- l'ammontare delle **ritenute** e **trattenute** operate, il codice tributo e il periodo di riferimento (e il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF);
- l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute (ad esempio in caso di ravvedimento);
- le fattispecie elencate nell'allegato 2 al provv. n. 25978/2025, nel campo "Note".

Inoltre, ai fini del versamento con il modello F24 delle ritenute e trattenute operate, occorre indicare anche:

- i **crediti maturati** dal sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, con codice tributo e periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario,

ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);

- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il **codice IBAN** del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati aggiuntivi è equiparata, a tutti gli effetti, alla loro esposizione nel **modello 770**; se, invece, il sostituto d'imposta decide di non utilizzare la nuova procedura dovrà presentare il modello 770 per l'intero anno di riferimento.

Il loro invio non è quindi un obbligo per il sostituto d'imposta, bensì **una facoltà** che consente loro una semplificazione sul modello 770.

L'adesione alla procedura semplificata è infatti facoltativa e avviene tramite **comportamento concludente**, essendo sufficiente l'utilizzo del nuovo prospetto delle ritenute e trattenute operate.

Tuttavia, in caso di adesione, il sostituto d'imposta è **vincolato** all'utilizzo della nuova procedura per l'intero anno d'imposta per cui ha esercitata l'adesione (art. 16 comma 3 del DLgs. 1/2024). È proprio su questo aspetto che occorre prestare attenzione.

Tenuto conto infatti che la nuova procedura può già essere utilizzata dal **6 febbraio 2025**, la trasmissione dei dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di gennaio 2025 entro il **17 febbraio** vincolerà il sostituto d'imposta per tutto il 2025.

È quindi opportuno che il sostituto d'imposta valuti attentamente la nuova procedura prima del suo utilizzo e su

questo aspetto può essere d'aiuto il **periodo transitorio** previsto dal provv. n. 25978/2025.

In particolare, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di **gennaio e febbraio 2025**, i sostituti d'imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:

- effettuare i versamenti tramite modello F24 entro le ordinarie scadenze (17 febbraio per quelle di gennaio e 17 marzo per quelle di febbraio);
- trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il **30 aprile 2025**.

Il periodo transitorio consentirebbe quindi al sostituto d'imposta di avere più tempo a sua disposizione per valutare la convenienza della nuova procedura e decidere poi di **utilizzarla o meno**.

Tuttavia, anche se con il periodo transitorio è possibile trasmettere i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio 2025 entro il 30 aprile, i sostituti d'imposta dovranno scegliere se utilizzare o meno la nuova procedura prima di tale data, ovvero entro il **16 aprile**, data entro la quale occorrerà versare e comunicare i dati aggiuntivi relativi alle ritenute e trattenute di **marzo 2025** (mese che non rientra nel periodo transitorio).

Ricapitolando, il sostituto d'imposta:

- può decidere di inviare i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio entro il 30 aprile 2025;
- se invia i dati aggiuntivi di gennaio entro il 17 febbraio 2025 dovrà utilizzare la nuova procedura per tutto il 2025;
- dovrà trasmettere all'Agenzia i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di marzo 2025 entro il 16 aprile, qualora intende avvalersi della procedura semplificata.

Nulla cambia per i **versamenti**, che dovranno essere effettuati entro le ordinarie scadenze del 17 febbraio (ritenute di gennaio), 17 marzo (ritenute di febbraio) e 16 aprile (ritenute di marzo).

(MF/ms)